



Regolamento Aziendale per l'attività di ricerca scientifica (Art. 12-bis D. Lgs. 502/1992)

approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 22.04.2021

Art. 1 – Premesse

1.1 – L'ASST Fatebenefratelli Sacco (d'ora in avanti anche solo ASST) è un ente sanitario di primario rilievo nazionale, che eccelle in particolare per la cura delle malattie infettive, pediatriche, neurologiche, oculistiche, ginecologiche, cardiocirurgiche, nonché nell'ambito della Neuroradiologia e della Radiodiagnostica .

1.2 - L'ASST nell'ambito dei suoi compiti istituzionali dedica da sempre particolare attenzione alla ricerca scientifica, nell'accezione di mezzo/strumento per raggiungere il fine della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività.

1.3 - L'ASST in relazione alle premesse dei precedenti punti 1.1 e 1.2 è alla costante ricerca di partner pubblici e/o privati che possano garantire/supportare la *“ricerca scientifica”* anche attraverso la messa a disposizione di risorse economiche, strumentali e tecnologiche finalizzate a individuare/migliorare le pratiche cliniche e assistenziali e i correlativi strumenti di verifica ai fini del loro impatto sullo stato di salute della popolazione e degli utilizzatori dei servizi.

1.4 - L'ASST, in particolare, attraverso la *“ricerca scientifica”* intende:

- favorire la ricerca e la sperimentazione volta a migliorare i servizi sanitari rivolti a cittadini e utenti;
- favorire la ricerca e la sperimentazione degli interventi appropriati per la implementazione delle linee guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, la verifica ed il monitoraggio dei risultati conseguiti;
- la valorizzazione ed il trasferimento condiviso delle competenze e delle conoscenze acquisite nel campo della ricerca biomedica alla comunità scientifica, alle imprese ed alla società civile.

Art. 2 – Riferimenti normativi

2.1 - L' art. 12-bis comma 6 del D. Lgs. 502/1992 stabilisce che *“Alla realizzazione dei progetti (di ricerca scientifica) possono concorrere, sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni, le università, il Consiglio nazionale delle ricerche e gli altri enti di ricerca pubblici e privati, nonché imprese pubbliche e private.*

2.2 – La sottoscrizione degli eventuali accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e/o privati devono avvenire anche e soprattutto per rispettare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (*“2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”*) ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al successivo art.. 7 del medesimo articolo (*“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.”*).

Art. 3 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la ricerca scientifica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di cui alle premesse e la possibilità di collaborare con soggetti pubblici e privati nell'ambito della promozione dell'attività di assistenza sanitaria anche al di fuori del territorio nazionale, per le

finalità di cui al precedente articolo 1, punti 1.3 e 1.4., mediante la sottoscrizione con gli stessi di accordi, contratti e convenzioni.

Art. 4 - Presupposti per la sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni

4.1 – Prima della sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati nell'ambito della promozione dell'attività di assistenza e ricerca scientifica, anche al di fuori del territorio nazionale, il soggetto pubblico o privato proponente deve inviare all'ASST una relazione che dovrà prevedere:

- a) l'assunzione in capo al proponente del necessario sostegno economico e delle dotazioni strumentali e tecnologiche occorrenti per realizzare gli obiettivi menzionati nel precedente articolo 1, punti 1.3 e 1.4;
- b) individuazione della dotazione organica in relazione alle specialità mediche oggetto dell'attività di *“ricerca scientifica”*;
- c) durata della collaborazione.

4.2 - La relazione di cui al precedente punto 4.1 dovrà essere approvata dall'ASST Fatebenefratelli Sacco nel rispetto delle finalità di cui al precedente articolo 1, punti 1.3 e 1.4. In caso di convenzioni su progetti di ricerca a bando competitivo, il presupposto della relazione si intende assolto dalla lettera di assegnazione del finanziamento e dal protocollo del progetto, dal quale dovranno evincersi le informazioni di cui al punto 4.1.

4.3 - Successivamente all'approvazione della relazione, l'ASST sottoscriverà gli accordi, contratti e convenzioni, previa individuazione dei dirigenti medici/sanitari che cureranno la redazione di un protocollo di ricerca da sviluppare con annessa allegazione del relativo cronoprogramma e connesso computo economico anche per quanto riguarda la dotazione strumentale, con la precisazione che i dirigenti medici/sanitari:

- a) saranno individuati sulla base della disponibilità dagli stessi offerta e sulla base del principio di rotazione e fungibilità;
- b) opereranno nel rispetto dell'art. 15-quinquies comma 2 lett. d) del D. Lgs. 502/1992, vale a dire al di fuori dell'orario di lavoro e degli impegni istituzionali, senza pregiudizio alcuno dello svolgimento del rapporto di lavoro esclusivo;
- c) riceveranno formale autorizzazione ai sensi dell'art. 53, comma 9, del D.Lgs. n. 165/2001 (*“Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi; ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interessi”*);
- d) svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del proponente, con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e sempre riferendosi alla Direzione Strategica dell'ASST;
- e) non dovranno trovarsi in posizione di conflitto d'interessi.

Art. 5 - Contenuti degli accordi, contratti e convenzioni

Gli accordi, contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività di *“ricerca scientifica”* dovranno necessariamente prevedere:

- a) impegno delle parti al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente al precedente articolo 1, punti 1.3 e 1.4.;
- b) l'assunzione in capo al proponente del necessario sostegno economico e delle dotazioni strumentali e tecnologiche occorrenti per realizzare gli obiettivi menzionati nel precedente articolo 1, punti 1.3 e 1.4;
- c) una durata temporale predeterminata e comunque non superiore a due anni, fatti salvi eventuali rinnovi in forma scritta;
- d) ferma la messa a disposizione in capo al proponente di tutta la strumentazione tecnologica ritenuta necessaria dall'ASST, l'assunzione, da parte del medesimo, dei seguenti oneri economici:
- per la consulenza in Italia di un dirigente medico direttore di UOC, l'importo non inferiore a € 1.500,00= al giorno;
 - per la consulenza in Italia di un dirigente medico e/o responsabile di UOS/UOSD, l'importo non inferiore a € 900,00= ;
 - per la consulenza in Stato estero di un dirigente medico direttore di UOC, l'importo non inferiore a € 1.750,00= al giorno;
 - per la consulenza in Stato estero di un dirigente medico e/o responsabile di UOS/UOSD, l'importo non inferiore a € 1.150,00= al giorno.
- e) che il pagamento avverrà per il 50% al momento della presentazione al proponente del protocollo di ricerca di cui al precedente articolo 4, punto 4.3, e il restante 50% , entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione dello stesso come previsto dal cronoprogramma;
- f) che i suddetti corrispettivi devono ritenersi al netto dei costi per i sotto specificati servizi la cui spesa sarà a completa cura ed onere economico del proponente:
- voli da e per Stato estero in classe premium;
 - trasporti locali Stato estero (con standard di sicurezza internazionale);
 - visti, permessi, LOI, etc...;
 - idoneo vestiario;
 - idonea assicurazione BUPA, con copertura internazionale;
 - accompagnatori locali, interpreti, vitto e alloggio adeguato in Stato estero (con standard di sicurezza internazionale);
 - trasferimenti interni in Italia che restano a carico del proponente sia economicamente che per quanto riguarda l'organizzazione;
- g) che l'attività di ricerca, una volta completata, sarà presentata dal dirigente medico/sanitario all'ASST Fatebenefratelli Sacco per poi sviluppare/verificarne anche in Italia l'applicazione e sarà di proprietà esclusiva dell'ASST;
- h) che i rapporti economici tra l'ASST e i propri dirigenti medici/sanitari saranno regolati a mente del combinato disposto dei commi 2 e 7 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2002 nel modo seguente:
- al dirigente medico/sanitario spetterà una quota pari al 80% dell'importo introitato dall'ASST ai sensi della precedente lettera e); la quota attribuita al dirigente medico/sanitario deve intendersi al lordo degli oneri aziendali (INPS e IRAP);
 - l'importo di cui sopra sarà erogato al dirigente medico/sanitario solo successivamente all'incasso di cui alla precedente lettera a) e, comunque, in occasione della ricezione della prima busta paga e sarà imputato con la causale "*partecipazione a ricerca scientifica*";
- i) che gli accordi, contratti e convenzioni potranno essere rinnovati su richiesta scritta da trasmettere almeno 90 giorni prima della scadenza. Nessuna delle parti potrà pretendere indennità in qualsiasi natura in caso di non rinnovo della presente convenzione. Gli accordi, contratti e convenzioni potranno essere disdetti in ogni momento, senza che ciò comporti

oneri ulteriori, purché la disdetta venga notificata tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con un preavviso di 30 giorni.

E' fatta salva la possibilità di recesso dall'accordo, contratto e convenzione, senza che ciò comporti oneri ulteriori:

- per motivi di interesse pubblico, che devono essere esplicitati;
- in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni di cui all'accordo, contratto e convenzione;
- in caso di perdita dei requisiti o di sopravvenuta incompatibilità di una delle parti.

L'ASST Fatebenefratelli Sacco si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito dalla precedente lettera e). Gli accordi, contratti e convenzioni una volta sottoscritti potranno essere modificati solo attraverso la stipula di pari atti;

- l) che nell'ambito dell'attività di "*ricerca scientifica*" i dipendenti dell'ASST Fatebenefratelli Sacco e del proponente manterranno la massima riservatezza sui dati e documenti dei quali verranno a conoscenza/entreranno in possesso o detenzione, in relazione allo svolgimento delle attività previste, nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE", o "GDPR") e dalla successiva normativa nazionale di armonizzazione. I dati individuati ex art. 4 lettera d) del D.Lgs. 196/03 (dati sensibili) che verranno a conoscenza dei dirigenti medici nell'esecuzione della presente convenzione saranno gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste dal suddetto decreto;
- m) che la sottoscrizione degli accordi, contratti e convenzioni dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione della controparte di essere a conoscenza dell'adozione da parte dell'ASST Fatebenefratelli Sacco del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 e del Codice di Comportamento dei propri dipendenti ai sensi del DPR 62/2013 (reperibili sul sito web aziendale - sezione Amministrazione Trasparente) e di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse a quanto sottoscritto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenuti. Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi costituirà causa di immediata risoluzione dell'accordo, contratto e convenzione sottoscritto da esercitarsi ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante PEC, fatto salvo il diritto di risarcimento del danno.
- n) che i dirigenti medici/sanitari che saranno individuati dovranno prendere visione dei codici etici e/o dei manuali ex D. Lgs. 231/2001 del proponente, comprendendone i contenuti nonché condividendone ed accettando le relative previsioni;
- o) che l'esecuzione delle attività previste dagli accordi, contratti e convenzioni seguirà il regime fiscale previsto;
- p) che gli accordi, contratti e convenzioni saranno soggetti a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5, c. 2, del DPR 131/96 e non saranno assoggettati ad imposta di bollo ai sensi del punto 16, allegato B, del DPR 642/72 e s.m.i. Tutte le eventuali spese inerenti la stipula e la registrazione rimarranno a completo carico del proponente.